



REPUBBLICA ITALIANA

157/2020

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE

CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Agostino Chiappiniello	Presidente
Enrico Torri	Consigliere
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere

ha adottato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia di responsabilità iscritto al n. 54854 del ruolo generale, proposto dal Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria;

contro

, nato a _____ (c.f.: _____),
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Danilo Leva
(*avvdanilo.leva@pecavvocatiisernia.it*) e Carmine Gonnella
(*avvcarmine.gonnella@pecavvocatiisernia.it*) ed elettivamente domiciliato
come da mandato in atti, **appellato**;

nonché contro

nato a _____ (c.f.: _____),
, **appellato contumace**;

avverso e per la parziale riforma

della sentenza n. 134/2019 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, pubblicata in data 15.5.2019 e non notificata.

Visto l'atto di appello;

esaminati gli ulteriori atti e documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 3.7.2020, il relatore Cons. Aurelio Laino, la Procura Generale, nella persona del V.P.G. Alessandra Pomponio, nonché il difensore dell'appellato come da verbale.

FATTO

I

Con l'odierno gravame il requirente si duole dell'epigrafata decisione con la quale la Sezione territoriale ha dichiarato la prescrizione dell'azione risarcitoria concernente una vicenda, già oggetto di un procedimento penale tuttora pendente presso il tribunale di Reggio Calabria, concernente l'illecita gestione, da parte dei due prevenuti - in qualità, rispettivamente, di presidente e di componente del gruppo politico consiliare regionale calabrese denominato "Federazione della Sinistra" - nelle annualità 2010-2011, dei fondi di funzionamento attribuiti annualmente al gruppo medesimo, ai sensi della l.r.c. n. 13/2002, in assenza di adeguata documentazione e rendicontazione comprovante l'inerenza e appropriatezza delle varie spese affrontate dai due politici in questione, nell'esercizio del loro mandato.

In estrema sintesi, il [redacted], nella veduta qualità e tramite prelievi sul c/c bancario intestato al gruppo, avrebbe effettuato indebite autoliquidazioni, o in favore dell'altro, in violazione della predetta normativa, causando un pari danno erariale alla Regione Calabria.

diniego frapposto dalla p.g. in considerazione del segreto istruttorio ritenuto esistente.

Conclude, pertanto, la Procura per la riforma della sentenza appellata e il rinvio a primo giudice, ex art. 199 c.g.c., della causa per la sua valutazione nel merito.

Il solo risulta costituito a mezzo di comparsa, deducendo l'infondatezza del gravame, ritenendo indubbio che sin dalla data di scadenza del termine per la presentazione del rendiconto l'amministrazione danneggiata avesse la possibilità di effettuare il riscontro sulla nota riepilogativa delle spese prodotta da costui, stante la disposizione del regolamento di contabilità del consiglio regionale recante i controlli ispettivi sui fondi da esso gestiti (cfr. art. 62). Alla luce di ciò, ritiene l'appellato non condivisibile il precedente di questa Sezione su analoga vicenda (sent. n. 31/2020), evidenziandosi, altresì, che sin dal 2012 la Regione avrebbe avuto contezza dell'illecito, per effetto dell'accesso agli uffici del Consiglio regionale da parte della p.g., mentre, con particolare riguardo al gruppo politico qui in rilievo, si deposita verbale di acquisizione documentale redatto dalla polizia tributaria l'11.12.2012, ad ulteriore conferma della anteatta conoscenza della vicenda da parte dell'ente danneggiato.

Si deduce, infine, l'inammissibilità del gravame con riferimento al dedotto occultamento del danno, mancando l'indicazione delle modifiche che vengono richieste al capo della sentenza impugnata, diversamente da quanto previsto dall'art. 191, comma 2, lett. a), c.g.c.

DIRITTO

Va dichiarata pregiudizialmente, in rito, la contumacia dell'appellato

, cui l'appello risulta regolarmente notificato, al pari del successivo decreto di fissazione d'udienza, a mezzo pec al procuratore costituito nel precedente grado di giudizio.

Nel merito, il gravame della Procura va accolto in quanto fondato.

Ha effettivamente errato la Sezione territoriale nell'individuare l'*exordium praescriptionis* nella data entro la quale andava presentata, all'ufficio di presidenza del consiglio regionale calabrese, la nota riepilogativa delle spese sostenute dal gruppo consiliare (31 marzo dell'anno successivo: cfr. art. 7, l.r.c. n. 13/2002). Invero, la veduta assenza di controlli documentali postumi sulla pertinenza della spesa, per effetto della mancata adozione del regolamento pure previsto dalla citata norma di legge, non consentiva, agli uffici regionali all'uopo deputati, di verificare concretamente ed effettivamente la coerenza della spesa medesima, in modo da poter "intercettare" un improprio utilizzo delle somme a tal fine accreditate.

E ciò in disparte la questione, pure introdotta dall'appellante, dell'intenzionale occultamento del danno, che rimane assorbita.

Come ha chiarito questa Corte in analoghi precedenti (cfr. C. conti, Sez. III App., n. 207/2019; Sez. I, n. 31/2020, proprio su identica fattispecie), laddove la peculiare disciplina giuridica regionale sulla rendicontazione non consenta di espletare un concreto controllo di inerenza della spesa, ciò comporta che venga impedita l'obiettivo esteriorizzazione del danno erariale e, in ultima analisi, la conoscibilità dello stesso da parte dell'amministrazione danneggiata. Ne consegue che, in tale ipotesi, l'esordio del termine prescrizione va traslato al momento in cui la Regione ha avuto in qualche modo contezza delle irregolarità (verificate in altra sede) e avrebbe potuto

attivarsi per effettuare i riscontri amministrativi, la cui eventuale negligente omissione non può, in tal caso, ridondare in disfavore dell'autore della spesa: nella specie, ciò è accaduto non prima dell'avvenuta conoscenza dell'esito delle indagini penali nel 2016, a scioglimento di un lungo periodo di segreto istruttorio, di guisa che tra tale momento e la notifica del primo atto interruttivo della prescrizione (l'invito a dedurre), verificatasi nel 2018, non è trascorso il quinquennio di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 20/94.

Né vale, in senso contrario, opporre la circostanza della esteriorizzazione del potenziale illecito per effetto dell'avvenuto accesso agli uffici regionali da parte della polizia giudiziaria, posto che si trattava di preliminare attività inquirente (penale) non ineluttabilmente sfociante in irregolarità, mentre solo con l'avvenuta ostensione degli esiti delle indagini, dopo un lungo silenzio investigativo di quasi tre anni, si è potuto avere effettiva contezza della vicenda.

Parimenti, non coglie nel segno neanche l'ulteriore obiezione sollevata dalla difesa dell'appellato circa l'esistenza di generali poteri di verifica e controllo da parte del Consiglio regionale, in quanto contemplati nel già vigente regolamento di contabilità, la cui disciplina sul punto, recata negli art. 59 e ss. ed emanata nell'anno 2000, con delibera n. 400, risulta chiaramente recessiva rispetto a quella specificatamente prevista e ritagliata dalla legge regionale successivamente entrata in vigore, con riferimento alla rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari. In altre parole, appare evidente che gli specifici controlli (nell'ambito di quelli più generali previsti dal regolamento di contabilità), deputati alla verifica di tale particolare attività consiliare erano necessariamente condizionati ad apposito regolamento *ad*

hoc per espressa decisione dell'organo politico, che rendeva non percorribile la strada delle verifiche ispettive residualmente previste dal precedente regolamento di contabilità.

Alla luce delle menzionate argomentazioni la sentenza di primo grado andrà, dunque, riformata, rimettendosi gli atti di causa alla Sezione territoriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 199, secondo comma, c.g.c., affinché proceda, in diversa composizione fisica, a delibare sul merito della controversia, statuendo anche sulle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio n. 54854 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie l'appello proposto dal Procuratore regionale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rimette, ai sensi dell'art. 199, comma 2, c.g.c., gli atti alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, in diversa composizione fisica, per la prosecuzione del giudizio di merito, in occasione del quale statuirà anche sulle spese del presente grado di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.7.2020.

L'estensore

(F.to Aurelio Laino)

Il Presidente

(F.to Agostino Chiappiniello)

Depositato in Segreteria il 7 luglio 2020

Il Dirigente

F.to Sebastiano Alvisè Rota

